



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 5063 DEL 15/06/2016

OGGETTO: Piano Regionale Integrato (P.R.I.) 2015 – 2018: misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale. Piano di selezione genetica – Regione Umbria.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il "Piano Nazionale Integrato (PNI) 2015 – 2018" (Rep. Atti 177/CSR del 18 dicembre 2014);

Vista la D.G.R. n. 91 del 26.1.2015 "Sicurezza Alimentare Regione Umbria. Recepimento "Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute concernente il Piano Nazionale Integrato (PNI) 2015-2018". Repertorio Atti n. 177/CSR del 18.12.2014 e avvio stesura Piano Regionale Integrato (PRI) Regione Umbria";

Considerato che la scrapie classica (SC) è una malattia neurodegenerativa infettiva degli ovini e dei caprini mortale, causata da prioni, considerata un'Encefalopatie Spongiformi

Trasmissibili (EST), caratterizzata da un lungo periodo asintomatico di incubazione in cui gli animali diffondono l'agente di malattia ed un altrettanto prolungato andamento clinico, la quale si trasmette per via orizzontale e verticale, con modalità sia diretta che indiretta, la cui diagnosi può essere fatta solo *post-mortem*;

Considerato che l'avvento della BSE e la possibilità della sua diffusione all'interno delle popolazioni di piccoli ruminanti ha fatto sì che si accrescesse anche l'attenzione relativa alla scrapie, a causa della iniziale impossibilità di distinguere le due patologie;

Considerato che dopo la comparsa della BSE, e quindi la dimostrazione dell'esistenza di ceppi di encefalopatie spongiformi trasmissibili in grado di determinare drammatiche epidemie e di trasmettersi dagli animali all'uomo, la presenza di EST in specie animali produttrici di alimenti per l'uomo è divenuta, per le Autorità sanitarie europee, un problema particolarmente delicato e pertanto, anche la scrapie, per la quale non esistono prove di trasmissibilità per l'uomo, è diventata un obiettivo prioritario della lotta alle malattie infettive nell'U.E.;

Vista l'O.M. 10 maggio 1991, con la quale anche la scrapie è stata aggiunta alle malattie sottoposte a denuncia obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320 dell'8.2.1954;

Visto il Regolamento 999/2001/CE e successive modifiche ed integrazioni con il quale, dal 1 gennaio 2002, è stato disposto che nei confronti della scrapie, oltre alla sorveglianza passiva, fosse attuata anche la sorveglianza attiva, basata sull'utilizzo di test rapidi (da effettuare sul tronco encefalico) su un campione statisticamente significativo e rappresentativo della popolazione ovina e caprina di età superiore ai 18 mesi appartenente a diverse categorie (morti, abbattuti e regolarmente macellati);

Considerato che i Comitati scientifici dell'U.E., nonché la stessa Commissione, hanno prestato particolare attenzione alla possibilità di gestire le EST ovine attraverso un sistema di prevenzione che sfrutta i caratteri di resistenza genetica dell'animale alla malattia, la cui strategia si basa sull'osservazione che gli ovini portatori di un particolare assetto nei confronti del gene della proteina prionica (PrP) risultano particolarmente resistenti alla malattia in quanto è nota l'esistenza di alcuni polimorfismi del gene che codifica per la PrP in grado di influenzare negli ovini la resistenza o meno alle EST;

Visto il Regolamento 270/2002/CE con il quale, tra l'altro, in ciascun Paese Membro, è stata disposta l'effettuazione di indagini conoscitive sulla popolazione ovina presente nel territorio nazionale, allo scopo di verificare le frequenze genotipiche della PrP in questa specie;

Preso atto che gli studi condotti hanno permesso di identificare i singoli alleli coinvolti che, negli ovini, sono in grado di codificare per i caratteri di suscettibilità o di resistenza dei singoli genotipi;

Preso atto altresì che, in condizioni naturali, i genotipi VRQ/VRQ, ARQ/VRQ e ARQ/ARQ sono considerati suscettibili alla scrapie classica, mentre l'eterozigote ARR e, in misura maggiore, l'omozigote ARR/ARR sono considerati resistenti alla scrapie classica;

Considerato che alla luce di tali conoscenze ben si comprende come l'analisi genetica sia quindi un elemento essenziale e fondamentale per lo studio delle EST negli ovini che ha permesso di introdurre delle forti innovazioni nelle strategie di profilassi e di controllo di tali malattie;

Vista la successiva normativa emanata dall'Unione Europea (Decisione della Commissione 2002/1003/CE; Decisione della Commissione 2003/100/CE e Regolamento 260/2003/CE), che ha disposto l'attivazione di veri e propri programmi di selezione genetica su tutto il territorio dell'Unione Europea, dimostrando come la strada della selezione per i caratteri di resistenza genetica costituisce, a livello comunitario, l'asse portante della gestione sanitaria delle stesse EST negli ovini;

Visto il D.M. 17 dicembre 2004, con il quale, il Ministero della Salute, ha stabilito i requisiti minimi per l'effettuazione dei Piani di selezione genetica attraverso la linea maschile, obbligatori solo per le greggi di "elevato merito genetico", al fine di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle EST nella popolazione ovina, demandando alle Regioni la predisposizione operativa degli stessi in relazione al proprio patrimonio;

Vista la D.G.R. n. 1058 del 29.6.2005 con la quale la Regione Umbria, alla luce delle

disposizioni ministeriali, ha approvato il proprio Piano regionale di selezione genetica degli ovini per la profilassi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Considerato che da allora, la sorveglianza condotta a livello nazionale ha evidenziato un'elevata diffusione della malattia nelle diverse greggi, mentre il monitoraggio annuale dei caratteri genetici di resistenza alla scrapie classica ha finora mostrato nella popolazione ovina un limitato progresso verso i caratteri di resistenza;

Considerato altresì che tutto ciò ha determinato una scarsa valutazione dell'Italia in materia, riportata nel parere EFSA del 2014, e una specifica sollecitazione comunitaria di rafforzamento e miglioramento dei Piani di selezione genetica, associato ad un efficace sistema di tracciabilità che consenta di registrare ogni movimentazione dei riproduttori genotipizzati;

Preso atto che il Ministero della Salute,

- considerato che l'attuazione dei piani di selezione genetica riveste carattere di interesse nazionale e che per la loro realizzazione occorre poter risalire ai singoli capi ovini, rintracciare ogni loro spostamento, conoscere tutti i detentori e le aziende presenti sul territorio nazionale;
- valutata la necessità di creare in ambito nazionale allevamenti ovini con caratteristiche di resistenza genetica alle encefalopatie spongiformi trasmissibili in grado di soddisfare la domanda di capi geneticamente resistenti alle medesime per il ripopolamento delle aziende ovine colpite da tale malattia, senza che siano compromessi gli aspetti zootecnici e produttivi delle razze coinvolte;
- ritenuto necessario rivedere le attuali misure sull'applicazione dei piani di selezione genetica negli allevamenti italiani in funzione delle evidenze scientifiche, epidemiologiche e delle nuove disposizioni comunitarie;
- acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 5 novembre 2015,

ha emanato il DM 25 novembre 2015 *“Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale”*, il quale, abrogando il precedente D.M. 17 dicembre 2004, individua azioni più stringenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, demandando ancora una volta alle Regioni la predisposizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo DM, del proprio Piano regionale di selezione genetica, al fine di renderlo attuativo nell'ambito del proprio territorio, previa approvazione della competente Direzione generale ministeriale (Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari);

Preso atto che, ancorché l'obiettivo del sopracitato DM 25 novembre 2015 sia quello di creare una popolazione con una alta percentuale di soggetti genotipicamente resistenti e determinare uno spostamento della frequenza di tali caratteri di resistenza genetica, in maniera tale da bloccare l'azione dei ceppi che al momento determinano tale malattia, la considerazione degli elementi sopra riportati sarà importante in quanto, sulla base del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 del MiPAAF, alcuni di tali aspetti verranno considerati come requisiti, negli ovini (per determinate categorie), per accedere al c.d. *sostegno accoppiato volontario* (premio PAC per la zootecnia), di cui all'articolo 52 del Regolamento (UE) n. 1307/2013;

Visto il Piano regionale *“Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale. Piano di selezione genetica – Regione Umbria”* predisposto, alla luce di quanto sopra, dal Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane in collaborazione con l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche;

Visto che tale Piano regionale, come previsto all'art. 2, comma 3, del DM 25 novembre 2015, è stato trasmesso, con PEC prot. 118828 del 6.6.2016, alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute, per la sua approvazione;

Vista la nota PEC prot. n. 14290 del 13.6.2016 con la quale la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute ha approvato la stesura del Piano regionale *“Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale. Piano di selezione genetica – Regione Umbria”*;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. di approvare il “Piano Regionale Integrato (P.R.I.) 2015 – 2018: misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale. Piano di selezione genetica – Regione Umbria” allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria;
3. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 13/06/2016

L'Istruttore
Anna Rita Flamini
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 13/06/2016

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Anna Rita Flamini
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 15/06/2016

Il Dirigente
Gianni Giovannini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2